

**CONVENZIONE PER TIROCINI
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**
(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero e Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25/3/1998)

TRA

La **Società Istituto Fevola Sas di Mario Tramontano**, titolare dell'Istituto Aurelia Fevola, con sede in Roma, P.le di Ponte Milvio n. 20 – 00135, P.I. 17186951004, rappresentata legalmente da Mario Tramontano nato a Roma il 26 ottobre 1976, d'ora in poi denominato "soggetto promotore"

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "Azienda ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a Roma il 06/12/1969 - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO

che, anche al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'Istituto si impegna ad offrire la possibilità di effettuare le ore di tirocinio curriculare per allievi che seguono un corso per Operatore Socio Sanitario aut. Regionale n. G03090 del 19/03/2024 riguardante la parte socio-assistenziale e la parte sanitaria così come previsto dallo standard formativo allegato n. 2 D.G.R 439 del 02/07/2019

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/6/1997, n. 196 l'Azienda ospitante si impegna ad accogliere i tirocinanti presso le sue strutture ubicate nel territorio, che saranno specificate nei singoli progetti formativi, numero 3 (tre) soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196/97.

Art. 2 – Progetto Formativo

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un responsabile aziendale (tutore aziendale) indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante;

il nominativo del responsabile aziendale;

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Il soggetto promotore si impegna a fornire le divise, le calzature e il tesserino di riconoscimento agli allievi dei corsi.

Art. 3 – Impegni del tirocinante

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

svolgere attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile aziendale.

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione e autorizzazione al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5.

Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante ed il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Dell'interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Art. 4 - Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento Sulla sicurezza, tutti consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (articolo 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Istituto è tenuta a formarli così come recita l'articolo 37co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

All'avvio dei tirocini, l'Istituto dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 5 – Coperture Assicurative

L'Istituto Aurelia Fevola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni sul lavoro presso l'INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

La copertura assicurativa comprenderà solo le attività svolte dai tirocinanti all'interno delle sedi operative in quanto l'INAIL non copre eventuali infortuni che dovessero verificarsi all'esterno delle sedi operative.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6 – Trattamento Dati Personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in format anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono le parti firmatarie del presente accordo. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).

Art. 7 – Durata

La presente Convenzione, stipulata per l'espletamento delle ore di tirocinio previste dal Corso per Operatore Socio-Sanitario (OSS), ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata su accordo espresso delle parti, salvo recesso da comunicarsi per iscritto con preavviso di 60 gg.

Art. 8 – Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 9 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Luogo e data

Per il soggetto promotore

Il Legale Rappresentante

Mario Tramontano

.....

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

F.to Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni